

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 23-01-1996 REGIONE MARCHE

Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

N. 11

del 1 febbraio 1996

Indice:

Articoli della Legge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale MARCHE Numero 11 del 1999

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale MARCHE Numero 17 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale MARCHE Numero 12 del 2000 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale MARCHE Numero 12 del 2000 Articolo 13

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:*

TITOLO IV

**Esercizio delle professioni di guida alpina
aspirante guida alpina e guida speleologica**

CAPO II

Esercizio della professione di guida speleologica

ARTICOLO 43

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale MARCHE Numero 11 del 1999 Articolo 3

(Licenza per l' esercizio della
professione di guida speleologica)

1. L' esercizio della professione di guida speleologica nel territorio della regione è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l' interessato risiede ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche,

che intendono esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.

2. Il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell' abilitazione tecnica all' esercizio della relativa professione.

3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell' interessato.

4. La domanda per il rilascio della licenza è redatta con le modalità di cui all' articolo 6, comma 3, lettere a), b), e d).

5. La licenza per l' esercizio della professione di guida speleologica ha efficacia per l' intero territorio regionale.

Ad essa si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 4 e 5, e all' articolo 14, commi 2, 3 e 4.

6. La professione di guida speleologica può essere esercitata anche dalle guide alpine - maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in **speleologia** ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 10 della legge 6/ 1989.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Statale Numero 6 del 1989 Articolo 10

ARTICOLO 52

(Ammissione delle guide alpine)

1. Sono ammessi all' esercizio della professione di guida speleologica anche le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in **speleologia** e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dall' articolo 44 della presente legge senza necessità di frequenze dei corsi abilitanti ivi previsti. Essi sono iscritti su domanda all' albo regionale delle guide speleologiche.

2. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti all' albo di guida speleologica ai sensi del comma 1 sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale di cui all' articolo 47.

TITOLO IV

Esercizio delle professioni di guida alpina aspirante guida alpina e guida speleologica

CAPO III

Scuole per l' insegnamento delle tecniche professionali

ARTICOLO 54

(Scuole di alpinismo e di sci alpinismo e di **speleologia**)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e di **speleologia** per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento delle relative tecniche.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono autorizzate dalla Giunta regionale sentiti i rispettivi collegi professionali e debbono essere dirette rispettivamente da una guida alpina, maestro di alpinismo e da una guida speleologica iscritta ai relativi albi regionali.

3. La partecipazione degli aspiranti guida alle attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è disciplinata dall'articolo 19, comma 3, della legge 6/1989.

4. La delegazione regionale del club alpino italiano può organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 6/1989.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Statale Numero 6 del 1989 Articolo 19